

Fondo di promozione regionale del Luganese (FPRL)

Regolamento

Art.1.Costituzione

1. L'ERSL costituisce il Fondo di Promozione Regionale del Luganese (FPRL), destinato a finanziare iniziative e progetti regionali conformi a quanto previsto dal presente regolamento.

Art.2.Finanziamento

1. Il FPRL viene alimentato con:
 - a. i contributi cantonali e comunali nell'ambito della politica economica regionale;
 - b. le restituzioni dei prestiti concessi;
 - c. gli eventuali interessi maturati o pagati dai beneficiari;
 - d. i doni e i contributi di terzi;
 - e. altri prestiti di terzi o altro.
2. Per la gestione contabile del FPRL la contabilità è tenuta separatamente.

Art.3.Competenze

1. Il Comitato esecutivo dell'ERSL è l'organismo che applica il presente regolamento e a cui compete l'assegnazione degli aiuti finanziari.
2. Il Comitato esecutivo dell'ERSL può designare un gruppo ristretto o una giuria a cui delegare tutto o parte del compito di cui al cpv. 1 del presente articolo.
3. L'Agenzia operativa dell'ERSL ha il compito di informare in merito al FPRL, di preparare le pratiche, di assicurare la necessaria consulenza, il monitoraggio degli aiuti assegnati e di esprimere un preavviso al Comitato esecutivo in merito alle richieste di concessione di aiuti finanziari presentate dai richiedenti.
4. L'Assemblea dell'ERSL approva annualmente il rendiconto del FPRL.
5. Il Consiglio di Stato riceve il rendiconto annuale approvato dall'Assemblea.

Art.4.Campo di applicazione

1. Possono essere finanziati con un contributo del FPRL:
 - a. progetti locali e regionali di piccole-medie dimensioni (di regola, investimento totale massimo di fr. 200'000.--) e destinati a colmare lacune nell'ambito dei servizi o a valorizzare risorse locali, una parte dei quali destinati alle zone periferiche;
 - b. progetti coerenti con le strategie di sviluppo regionali;
 - c. progetti che possono essere avviati entro un anno dalla decisione definitiva del Comitato esecutivo.

2. Un'attenzione specifica è volta a:
 - a. iniziative imprenditoriali che favoriscono un indotto economico diretto o indiretto, in particolare quelle che presentano un carattere innovativo, creano impieghi decentralizzati, incrementano il gettito fiscale;
 - b. progetti nel campo della salvaguardia e valorizzazione di testimonianze storiche, culturali, etnografiche e paesaggistiche;
 - c. progetti atti a valorizzare i potenziali locali e regionali;
 - d. progetti atti a mantenere o migliorare i servizi di base nelle aree più discoste.

3. Sono di regola esclusi dal contributo:
 - a. progetti per le infrastrutture di base pubbliche o private;
 - b. progetti riguardanti settori già saturi in termini di concorrenza;
 - c. interventi di manutenzione e investimenti che rappresentano una semplice sostituzione di macchinari esistenti e che non portano ad un potenziamento delle attività;
 - d. la realizzazione di siti internet "vetrina";
 - e. progetti di ricerca e pubblicazioni;
 - f. lo sviluppo di software.

Art.5.Beneficiari

1. Possono beneficiare di un contributo del FPRL:
 - a. persone fisiche o giuridiche la cui attività contribuisce allo sviluppo socioeconomico e territoriale regionale;
 - b. associazioni o fondazioni;
 - c. enti pubblici.

2. I promotori devono i) essere di regola domiciliati nei Comuni che fanno parte dell'ERSL e ii) presentare progetti che interessano il Luganese.

3. L'ERSL in quanto promotore di progetti e iniziative d'importanza regionale.

Art.6.Forma, entità e copertura del contributo

1. Di regola, l'importo massimo accordato per singolo progetto è di fr. 60'000.--.
In casi eccezionali il Comitato esecutivo può decidere importi superiori a tale limite.
2. Il Comitato esecutivo può concedere gli aiuti nelle seguenti forme:
 - a. contributi a fondo perso;
 - b. prestiti con o senza interessi;
 - c. fidejussioni o altre forme.
3. È possibile il cumulo di due forme di contributo, comunque entro i limiti di importo di cui al precedente cpv.1.
4. L'ammontare delle diverse forme di contributo di regola non può superare il 50% dell'investimento totale.
5. Il finanziamento di studi d'interesse regionale, non finanziati dal Cantone, può raggiungere il 90% del costo complessivo.
6. Il finanziamento di progetti o attività di sviluppo promossi direttamente dall'ERSL o in collaborazione con terzi può raggiungere il 100% del costo complessivo.
7. Gli aiuti possono cumularsi ad altri aiuti pubblici e/o privati, non potendo tuttavia superare, cumulati, il 90% dell'investimento totale.
8. Il contributo dell'ERSL può essere utilizzato unicamente a copertura delle spese di fornitori attivi in Ticino e/o in Svizzera. L'eventuale copertura di spese provenienti da fornitori esteri deve essere preventivamente motivata e concordata con l'ERSL. Sono escluse ragioni di ottimizzazione dei costi.
9. Sono computabili le spese necessarie per l'avvio e la realizzazione del progetto. Non sono invece computabili le spese di gestione corrente quali, ad esempio, i costi di affitto, stock iniziali e fabbisogno di liquidità.

Art.7.Procedura di richiesta

1. Il richiedente deve inoltrare il formulario per la richiesta di contributi FPRL, compilato e firmato in originale, in formato cartaceo a Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL), via Cantonale 10, Casella postale 642, 6942 Savosa e in formato digitale all'indirizzo e-mail contatto@ersl.ch. Gli allegati richiesti sono da inoltrare unicamente in formato elettronico.
2. La richiesta di contributi FPRL va inoltrata prima dell'inizio dei lavori, che non possono essere iniziati prima della decisione del Comitato esecutivo. In casi particolari, può essere richiesta l'autorizzazione all'inizio anticipato dei lavori. La stessa non conferisce al richiedente alcun diritto alla concessione del contributo.
3. Le domande manifestamente incomplete o che non adempiono ai criteri previsti nel presente regolamento non accedono alla fase di valutazione successiva (come da articolo 8).

Art.8.Modalità di attribuzione

1. Il Comitato esecutivo stabilisce l'ammontare dell'importo totale a disposizione nell'anno di riferimento.
2. Il Comitato esecutivo decide in merito al finanziamento delle richieste di contributi FPRL pervenute nel corso di tutto l'anno, in ordine di ricezione.
3. I criteri di valutazione delle richieste sono:
 - a. adempimento dei criteri di selezione previsti dal presente regolamento;
 - b. solvibilità del richiedente;
 - c. fattibilità tecnica e giuridica (capacità e competenze del richiedente o del *team*, licenza edilizia o atti simili);
 - d. sostenibilità del progetto dal punto di vista economico, ambientale e sociale;
 - e. progetti imprenditoriali: creazione o mantenimento di posti di lavoro, grado di innovazione del progetto, impatto a medio-lungo termine per la regione, solidità del business plan, settore di attività e relativa concorrenza. I progetti imprenditoriali devono in ogni caso garantire il rispetto dei criteri salariali e per l'occupazione di manodopera residente secondo le direttive approvate dal Comitato esecutivo;
 - f. progetti che valorizzano i potenziali locali e regionali: creazione di reti e collaborazioni tra attori locali, contenuti innovativi, impatto a medio-lungo termine per la regione. Una valenza regionale o intercomunale del progetto rappresenta un valore aggiunto;
 - g. progetti per il mantenimento o miglioramento dei servizi di base nelle aree più discoste: risposta ad un reale bisogno e unicità del servizio; creazione o mantenimento di posti di lavoro nelle zone discoste; impatto a medio-lungo termine per la regione;
 - h. l'ubicazione nelle aree più periferiche del Luganese rappresenta un valore aggiunto.
4. Il Comitato esecutivo decide sull'assegnazione dell'aiuto stabilendo l'ammontare, la forma e le condizioni.
5. La decisione adottata dal Comitato esecutivo dell'ERSL viene trasmessa formalmente al richiedente con una comunicazione scritta.
6. Entro 15 giorni dall'intimazione della decisione è data facoltà al richiedente di presentare richiesta motivata di riesame della stessa, per una sola volta, al Comitato esecutivo. La richiesta di riesame deve essere accompagnata da elementi e/o documenti che possano giustificare una diversa decisione.
7. La decisione sulla domanda di riesame è definitiva e non impugnabile.

Art.9.Fase esecutiva

1. Se l'avvio del progetto non è formalmente (in forma scritta) annunciato all'ERSL entro 1 anno dalla decisione del Comitato esecutivo, il contributo decade. In casi

eccezionali e su richiesta motivata del beneficiario, tale termine può essere prorogato.

2. Il richiedente concorda con l'ERSL tutte le condizioni del contributo e le modalità di monitoraggio del progetto, dei risultati raggiunti e dei suoi effetti, sottoscrivendo a tal fine specifico accordo (con l'ERSL). Il beneficiario del contributo autorizza l'ERSL ad eseguire le necessarie verifiche durante la durata del progetto.
3. Al termine del progetto, il beneficiario deve trasmettere all'ERSL un rapporto di attività e un consuntivo del progetto. Il versamento del contributo avviene esclusivamente dopo la presentazione delle fatture e delle attestazioni di pagamento relative alle spese effettuate secondo i preventivi indicati nella richiesta.
4. Previa presentazione dei documenti giustificativi, l'ERSL può concedere acconti fino ad un massimo dell'80% del contributo attribuito. Il saldo viene invece versato al termine del progetto, dopo la presentazione del rendiconto finale e del consuntivo.
5. L'importo stanziato viene ridotto nel caso in cui le spese effettive dovessero risultare inferiori a quelle considerate nella decisione di concessione del contributo.

Art.10.Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato esecutivo dell'ERSL il 1. Aprile 2025.

Savosa, 01.04.2025